

## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(art. 47 T.U. – D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_,  
il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_, in via  
\_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_, in merito  
alla pratica (PDC, SCIA, SCIA alternativa al PDC CILA o CILAS) \_\_\_\_\_  
relativa ai lavori di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ dell'immobile sito in \_\_\_\_\_  
consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni il D.P.R. 445/2000 prevede sanzioni penali e  
decadenza dai benefici (artt. 76 e75) e informato/a che i dati forniti saranno utilizzati ai sensi del  
D.lgs 196/2003 e s.m.i.;

### DICHIARA

che i lavori in progetto sopra indicati, commissionati da (Cognome e nome persona fisica o ragione  
sociale se persona giuridica) \_\_\_\_\_, con sede  
legale in \_\_\_\_\_, rientrano tra le  
categorie di interventi che non necessitano della valutazione di cui all'articolo 242-ter, comma 3,  
del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006.

Tali interventi rientrano tra quelli previsti dal Decreto n. 45 del 26 gennaio 2023 del Ministero  
dell'ambiente e della sicurezza Energetica e nello specifico:

Tipologia di interventi ai sensi del Decreto n. 45/2023	Previsto	Non previsto
<b>Art. 4 - Attività libere</b> 1. <i>Gli interventi e le opere di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), costituiscono, ai fini del presente regolamento, attività libere. Rientrano in tale fattispecie:</i> a. <i>gli interventi e le opere che non interferiscono con le matrici ambientali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli che non comportano scavi, perforazioni, movimentazioni e asportazioni di suoli, e non comportano ulteriore occupazione permanente di suolo;</i> b. <i>gli interventi di urgenza, diversi da quelli previsti dalle lettere a) e c);</i> c. <i>gli interventi di dismissione ovvero di demolizione anche in presenza di scavi.</i> 2. <i>Gli interventi di urgenza di cui al comma 1, lettera b), sono soggetti a comunicazione agli enti di cui all'articolo 11 entro dieci giorni dalla conclusione degli stessi. Tale comunicazione ha ad oggetto i motivi di urgenza, come descritti all'articolo 3, comma 1, lettera h), le matrici ambientali coinvolte e la descrizione degli interventi eseguiti.</i> 3. <i>In fase di esecuzione degli interventi di cui al comma 1 sono adottate tutte le cautele per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<p><b>Art. 5. - Interventi e opere che possono essere realizzati mediante relazione tecnica asseverata</b></p> <p>1. Possono essere realizzati mediante relazione tecnica asseverata ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le seguenti categorie di interventi:</p> <p>a. gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, in quanto volti alla tutela ed alla promozione del valore costituzionale della persona umana;</p> <p>b. gli interventi su opere e infrastrutture esistenti, anche in presenza di scavi, a condizione che non comportino ulteriore occupazione di suolo e sottosuolo, compresi gli interventi di miglioramento e/o adeguamento sismico degli edifici esistenti;</p> <p>c. fatto salvo quanto previsto dalla lettera b), gli allacci e gli interventi di manutenzione delle reti anche con occupazione di nuovo suolo per l'esercizio di pubblici servizi quali, a titolo esemplificativo, le reti fognaria, idrica, elettrica, telefonica e rete dati, illuminazione pubblica e gas metano, a condizione che tali opere comportino una limitata movimentazione di terreno comunque non superiore a quaranta metri cubi, la profondità dello scavo di progetto non sia superiore a 2 metri dal piano di campagna e non sia interessata la porzione satura dell'acquifero;</p> <p>d. le recinzioni e i pergolati con fondazioni superficiali a condizione che la profondità dello scavo di progetto non sia superiore a 1 metro dal piano di campagna e non sia interessata la porzione satura dell'acquifero;</p> <p>e. gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua per la prevenzione del rischio idrogeologico;</p> <p>f. gli interventi e le opere che non interferiscono con le acque sotterranee, a condizione che sia stato accertato, nel rispetto delle procedure previste dalla Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il non superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione dei suoli, ovvero il non superamento delle concentrazioni soglia di rischio dei suoli approvate ai sensi dell'articolo 242, comma 4, del medesimo decreto legislativo, e l'intervento da realizzare, per le sue caratteristiche, non modifichi il modello concettuale definitivo approvato.</p> <p>2. La tipologia di interventi e opere di cui al comma 1 e il rispetto delle relative condizioni, ove previste, sono asseverati da un tecnico abilitato mediante relazione.</p> <p>3. Ai fini del controllo di cui all'articolo 11, la relazione tecnica asseverata è trasmessa all'Autorità procedente nonché alla provincia, all'Agenzia regionale di protezione ambientale e all'Azienda sanitaria locale territorialmente competenti, informando anche il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le regioni interessate.</p> <p>4. In fase di esecuzione devono essere adottate tutte le cautele per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo n. 81 del 2008.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p><b>Art. 6. - Interventi e opere in presenza di attività di messa in sicurezza operativa del sito, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c)</b></p> <p>1. Laddove intenda effettuare uno o più interventi o opere tra quelli disciplinati dagli articoli 242, comma 9, terzo periodo, e 242 -ter , comma 4, lettera b) , del decreto legislativo n. 152 del 2006, in presenza di attività di messa in sicurezza operativa del sito, il proponente ne dà comunicazione, almeno quindici giorni prima dell'avvio dei lavori, all'Agenzia di protezione</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<p>ambientale territorialmente competente, dandone notizia anche al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.</p> <p>2. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, qualora gli interventi e le opere pregiudichino le attività di messa in sicurezza operativa del sito, l'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente dispone nel termine perentorio di quindici giorni, comunicandolo al proponente, il divieto di avvio dei lavori, ovvero l'avvio con prescrizioni. Trascorso inutilmente il termine di cui al primo periodo, gli interventi e le opere si intendono assentiti.</p>		
<p><b>Art. 7. - Interventi e opere che possono essere realizzati mediante relazione tecnica asseverata, previa acquisizione del quadro ambientale</b></p> <p>1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, sono realizzati mediante relazione tecnica asseverata, redatta da un tecnico abilitato, ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, gli interventi e le opere che rispettano i requisiti tecnico-costruttivi e ambientali di cui all'allegato al presente regolamento, previa acquisizione del quadro ambientale secondo le modalità di cui al comma 2 del presente articolo.</p> <p>2. Gli elementi conoscitivi delle matrici ambientali del sito e, con un maggior dettaglio, dell'area di intervento, sono acquisiti attraverso le seguenti modalità:</p> <p>a) indagini preliminari, per gli interventi e le opere, anche in assenza di scavi, individuati dall'articolo 242 -ter, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel caso in cui non sia stata ancora realizzata la caratterizzazione dell'area oggetto dell'intervento ai sensi dell'articolo 242 del medesimo decreto legislativo;</p> <p>b) piano di caratterizzazione, ovvero indagini integrative qualora l'area di intervento non sia sufficientemente caratterizzata, per gli interventi e le opere, anche in assenza di scavi, individuati dall'articolo 242 -ter, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel caso in cui il medesimo piano sia stato approvato ai sensi dell'articolo 242, comma 3, del citato decreto legislativo;</p> <p>c) piano di dettaglio eseguito nel rispetto dell'articolo 25, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, per le attività di scavo da realizzarsi nei siti già caratterizzati ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006. In tali casi i risultati del piano di dettaglio devono essere acquisiti prima dell'esecuzione degli interventi e delle opere;</p> <p>d) risultati del processo di caratterizzazione descritto nell'allegato 2 alla Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo n. 152 del 2006, per la realizzazione di opere diverse da quelle di cui all'articolo 242 -ter, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 che non prevedono scavi ma comportano occupazione permanente di suolo.</p> <p>4. Ai fini del controllo di cui all'articolo 11, la relazione tecnica asseverata è trasmessa all'Autorità procedente nonché alla provincia, all'Agenzia regionale di protezione ambientale e all'Azienda sanitaria locale territorialmente competenti, informando anche il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le regioni interessate.</p> <p>5. In fase di esecuzione devono essere adottate tutte le cautele per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo n. 81 del 2008.</p> <p>6. Qualora dall'applicazione delle procedure di indagine di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 emerga un quadro ambientale conoscitivo differente rispetto al modello concettuale del sito, le procedure amministrative previste dalla Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono conseguentemente aggiornate.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p><b>Art. 8. Interventi soggetti a valutazione delle interferenze</b></p> <p>1. Il presente Capo stabilisce i criteri e le procedure per effettuare la valutazione delle condizioni di cui all'articolo 242 -ter, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e dell'articolo 25, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<i>Repubblica n. 120 del 2017, e le relative modalità di controllo.</i> <i>2. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 4, 5, 6 e 7, nei siti di interesse nazionale sono comunque soggetti alla valutazione delle interferenze secondo le procedure previste dall'articolo 9 anche gli interventi e le opere che non prevedono scavi ma comportano occupazione permanente di suolo.</i>		
--	--	--

Luogo e data \_\_\_\_\_

**Il dichiarante**